

DELIBERA N. 57 DEL 18/05/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.

L'anno 2022 addì 18 del mese di maggio alle ore 12:20 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Assente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Personale

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- a norma dell'art. 186, comma 9 bis, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2 della legge 145/2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività dichiarando applicabili, a tal fine, gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6 del D.lgs 274/2000 e le relative convenzioni);
- l'art. 73, comma 5 bis, del T.U. 309/90, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D. L. 30 dicembre 2005, n. 272, dispone che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'art. 2, comma 1 del, Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia, con nota del 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

ESAMINATO lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, allegato in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di consentire che i condannati al lavoro di pubblica utilità ai sensi del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), dell'art. 165 del codice penale e dell'art. 73, comma 5 bis, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D. L. 30 dicembre 2005, n. 272, prestino presso i propri uffici comunali la loro attività non retribuita in favore della collettività;

PRESO ATTO che l'attività non retribuita in favore della collettività deve essere svolta in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (*Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità*), pubblicato nella G. U. n. 80 del 5/4/2001 e applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

VISTI:

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);



- lo Statuto comunale, nel testo vigente e, particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;

VISTI altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni sopra addotte, che qui si intendono richiamate, lo schema della allegata convenzione, ad oggetto "*Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità*", da stipularsi con il Tribunale Ordinario di Aosta;
2. DI STABILIRE che le attività a cui saranno adibiti i condannati al lavoro di pubblica attività consistono in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle aree verdi e degli edifici comunali nonché in attività di supporto agli uffici comunali;
3. DI INDIVIDUARE i seguenti soggetti quali incaricati di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
 - I. Dott. René REY, in qualità di segretario comunale e di responsabile dell'area amministrativa e dell'area tecnico-manutentiva, per le attività da svolgersi a supporto degli uffici dell'area amministrativa e per le attività legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, aree verdi, edifici comunali;
 - II. Cristina Maria CAMASCHELLA, in qualità di responsabile dell'area servizi, per gli interventi nell'ambito delle attività culturali, turistiche e servizi sociali;
4. DI STABILIRE che le spese relative alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81, saranno a carico del Comune;
5. DI AUTORIZZARE il Segretario comunale alla sottoscrizione della suddetta convenzione e all'effettuazione di ogni altro successivo adempimento che si renda necessario, munendolo altresì della facoltà di apportare modifiche e correzioni che si rendessero necessarie per la corretta stipula della convenzione e degli atti conseguenti, nel rispetto delle linee operative qui approvate.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENÉ

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste



TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Il Presidente Eugenio GRAMOLA

In considerazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID_19 dispone che la presente convenzione venga firmata digitalmente dalle parti e che la trasmissione avvenga per PEC .

Pertanto

Ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n° 274, dell'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, dell'art. 165 del codice penale, 73 comma 5 bis TU 309/90, dell'art. 3 della legge 67 28/04/2014, dell'art. 2 del decreto Ministeriale 26 marzo 2001

Per l'effetto, con il suindicato scambio telematico

Tra

Il Tribunale di Aosta, codice fiscale 80014040077, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del presidente, dott. Eugenio GRAMOLA, domiciliato per la carica in Aosta Via Ollietti 1

e

IL Comune di VALTOURNENCHE codice fiscale 81002630077 nel seguito indicata come Comune (o associazione) , nella persona del Sindaco Jean Antoine MAQUIGNAZ , domiciliato per la carica in Valtournenche, Piazza della Chiesa, 1

Premesso

- ✚ Che a norma dell'art. 186 comma 9 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ✚ che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività dichiarando applicabili, a tal fine, gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6 del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni);
- ✚ che l'art. 73 comma 5 bis TU 309/90, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, dispone che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- ✚ che a norma della Legge 28/04/2014, n. 67, art. 3, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati

dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova;

- ✚ che l'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6 Decreto l.gvo 28 agosto 2000, n. 274, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 e del 27 ottobre 2010 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

che il Comune di _____, con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;

che il Comune di Valtournenche rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

Il Comune consente un **numero massimo annuo di n. 10 unità** di condannati al lavoro di pubblica utilità ai sensi del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), dell'art. 165 del codice penale, dell'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, della legge 28 aprile 2014, n. 67 art. 3 prestino presso i propri uffici la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune (o Ente) specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 5/4/2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, avrà ad oggetto le prestazioni così come previsto dallo stesso art. 54 d.lgvo 274/2000, anche in deroga allo stesso.

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con il provvedimento di condanna nella quale il Giudice del Tribunale indica il tipo e la durata e le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

ART 3

Il Comune, tramite i propri dirigenti, si riserva di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Area tecnica- Servizio manutenzioni- Area contabile- Area amministrativa- Pubblica Sicurezza |
|--|

Tale individuazione verrà fatta in relazione all'attinenza tra le tematiche individuate all'art. 1 e i relativi servizi del Comune.

I coordinatori individuati potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

A tal fine si richiama la circolare n. 8 del 17/02/2017 – Direzione Generale INAIL, per le competenze dell'Ente convenzionato.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di **ANNI TRE** a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali – alla Procura della Repubblica di Aosta – agli uffici del Giudice di Pace del Circondario.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Tribunale di Aosta
Il Presidente
Eugenio GRAMOLA

Per il Comune di Valtournenche
Il Sindaco
Jean Antoine MAQUIGNAZ

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 544/2022 del UFFICIO Ufficio Personale ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 17/05/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 544/2022 del UFFICIO Ufficio Personale ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 17/05/2022

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(REY RENE')
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 57 del 18/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'..

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 25/05/2022 al 09/06/2022 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 25/05/2022

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(REY RENE')
con firma digitale